

COMMERCIALISTI: «AGENTI SPORTIVI»



Antonio Sanges
16 febbraio 2021

COMMERCIALISTI: «AGENTI SPORTIVI»?

Parere
pronto
Ordine
n. 06/19
CNDCEC

- Art. 1, comma 373 n. 205/17 - Legge Bilancio 2018
- Art. 1, comma 1 D. Lgs. n. 139/2005
- Art. 15, comma 1 – lettera b) e art. 26 D.M. Giust. n. 140/2012
- **N.B.:** Iscrizione Albo professionale dottori commercialisti «legittima» l'attività di consulenza contrattuale nei confronti di sportivi e/o società sportive

VOCI DI BILANCIO delle Società Sportive «caratterizzanti»

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Diritti pluriennali prestazione calciatori
- Fondo amm/to diritti pluriennali calciatori
- Fondo svalutazione diritti pluriennali prestazioni calciatori

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- Capitalizzazione costi vivaio
- Fondo amm/to costi vivaio

NB Costi Vivaio società CALCIO/BASKET/VOLLEY sono assimilabili a «Costi Sviluppo E Ricerca»

NB Costi Vivaio => VALORE PRODUZIONE
(Capitalizzazione Costo Vivaio)

VOCI DI BILANCIO delle Società Sportive «caratterizzanti»

VALORE DELLA PRODUZIONE

- Ricavi cessione temporanea calciatori
- Ricavi da gare
- Percentuali incassi gare squadre ospitanti gara fuori casa
- Ricavi abbonamenti
- Ricavi d stadio
- Ricavi da cessione temporanea prestazione calciatori

PROVENTI STRAORDINARI

- Plusvalenze da alienazione calciatori

ONERI STRAORDINARI

- Minusvalenze da alienazione calciatori

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

- Oneri da squadra ospitante
- Percentuale incassi gara squadra ospitante



EFFETTO COVID – 19

- Minori sponsorizzazioni sportive rispetto al 2019 (- 36%)
- Minori ricavi aziendali (- 16%)
- Svalutazione calciatori (- 25/30%)
- Serie A Minori Ricavi (370 mln euro)

(Fonte Calcio & Finanza)

RICAVI AZIENDA CALCIO

• Barcellona	715 mln euro (-18%)
• Real Madrid	714 mln di euro (-6%)
• Bayer Monaco	634 mln di euro (-4%)
• Manchester United	580 mln di euro (-23%)
• Liverpool	558 mln di euro (-8%)
• Juventus	397 mln euro (-16%)
• Inter	291 mln euro (-25%)
• Napoli	176 mln euro (-18%)

(Fonte Sport Business Management)

COMMERCIALISTI: «AGENTI SPORTIVI»? 1/2

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO:

Accordo
collettivo Calcio
Protezionistico –
07/06/2012

Contratti di
valore sportivo:
Legge n. 91 del
23/03/1981 e
art. 2104-2094
C.C.

Codice Giustizia
Sportiva FIGC
(Giunta CONI
Delib. N. 258 del
11/06/2019)



Ordinamento
sportivo
nazionale ed
internazionale

Statuto federale
FIGC (Delib. N.
299 del
16/07/2019)

Le NOIF (Norme
Interne
Federazione
FIGC)

COMMERCIALISTI: «AGENTI SPORTIVI»? 2/2

- ➔ Art. 1, comma 373 Legge 205/17 (Legge di Bilancio 2018);
- ➔ DPCM 23/03/2018, 10/08/2018, 27/06/2019;
- ➔ Commissione Federale Agenti Sportivi (Delibera FIGC n. 103/A del 19/04/2019);
- ➔ Regolamento Agenti Sportivi (Delibera comunicato ufficiale FIGC n. 137/A del 10/06/2019);
- ➔ Regolamento CONI Agenti Sportivi (Delibera Consiglio Nazionale n. 1049 del 29/10/2019);
- ➔ Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Pronto Ordine n. 6/19 – Art. 1, comma 1 D. Lgs. 139/2005; Art. 15, comma 1, lettera h) – art. 26 D.M. Giustizia n. 140/2012;
- ➔ Art. 1754 C.C. – Reddito d'Impresa – art. 55 D.P.R. 917/1986

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO

Il **diritto sportivo**, in ragione della concordanza che coesiste con altri ordinamenti giuridici è governato dalle seguenti «**fonti**»:

Fonti eteronome

Fonti autonome

Fonti nazionali

Fonti internazionali

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO «ETERONOME»

COSTITUZIONE

LEGGE ORDINARIA e ATTI AVENTI FORZA di LEGGE

COSTITUZIONE EUROPEA

LIBRO BIANCO dello SPORT

TRATTATO di LISBONA

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO «AUTONOME»

CARTA OLIMPICA

DIRETTIVE e RACCOMANDAZIONI CIO

STATUTI FEDERAZIONI SPORTIVE INTERNAZIONALI

STATUTO CONI

STATUTI FEDERALI FEDERAZIONI SPORIVE

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO «NAZIONALI»

COSTITUZIONE

LEGGI ORDINARIE e ATTI AVENTI FORZA di LEGGE

STATUTO, REGOLAMENTO e DELIBERE CONI

STATUTI, REGOLAMENTI ORGANICI e GIUSTIZIA SPORTIVA SINGOLE FEDERAZIONI, FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE, ENTI PROMOZIONI SPORTIVE

CARTE FEDERALI

LE FONTI DEL DIRITTO SPORTIVO «INTERNAZIONALE»

CARTA OLIMPICA

CARTA EUROPEA SPORT per TUTTI

CARTA INTERNAZIONALE SPORT UNESCO

CARTA EUROPEA dello SPORT

TRATTATO di LISBONA

IL CONCETTO DI «ORDINAMENTO SPORTIVO»


L'ordinamento sportivo risulta essere un vero e proprio ordinamento giuridico in quanto, in ossequio alla «**teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici**» racchiude, al suo interno, i **tre** elementi costitutivi, quali:

1. Plurisoggettività

2. Normazione

3. Organizzazione

1. PLURISOGGETTIVITÀ




2. NORMAZIONE: LE FONTI

SOVRANAZIONALE



- Carta olimpica
- Norme antidoping WADA
- Direttive/Raccomandazioni CIO

NAZIONALE



- Statuto CONI
- Principi fondamentali
- Regolamenti e delibere CONI
- Statuti e Regolamenti FSN

3. ORGANIZZAZIONE

ORDINAMENTO
SPORTIVO
INTERNAZIONALE



CIO
WADA
FSI

ORDINAMENTO
SPORTIVO
NAZIONALE



CONI (NADO)
FSN – DSA – EPS
Leghe
Società Sportive

LA CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

- «STORICA INCERTEZZA DEL DIRITTO SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE NELLO SPORT»

Fase prima emanazione della L. n. 280 del 17/10/2003

- «PRINCIPIO AUTONOMIA ORDINAMENTO GIURIDICO»

di cui alla L. n. 280 del 17/10/2003

LA CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO

«INCERTEZZA DEL DIRITTO
SULLA TUTELA
GIURISDIZIONALE NELLO
SPORT»



Fase prima emanazione della
L. n. 280 del 17/10/2003

INDEFINITI I LIMITI
AUTONOMIA GIURIDICO
SPORTIVA *riguardo:*

- La configurabilità della giurisdizione del giudice statale in materia sportiva;
- L'individuazione della giurisdizione statale (ordinaria o amministrativa) eventualmente competente a decidere le questioni sportive
- L'individuazione del giudice territorialmente competente
- La vincolatività delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva

PRINCIPIO DI AUTONOMIA DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO SPORTIVO – LEGGE N. 208 DEL 17/10/2003

La **L. 280/2003** ha chiarito definitivamente i profili essenziali fino a quel momento ancora «indefiniti»; in particolare tale legge:

- Ha sancito che si deve riconoscere la **configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva** nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi;
- Ha stabilito che, nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, **tutte le controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo** (salvo i casi di «controversie patrimoniali tra pari ordinati», devoluti alla competenza del giudice ordinario);
- Ha individuato, nei casi in cui vi sia giurisdizione del Giudice Amministrativo, **la competenza funzionale esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma**

ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE

CIO - COMITATO INTERNAZIONALE OLIMPICO:

Parigi, 1894 – Organo di vertice nell'ambito sportivo internazionale, con sede a Losanna.

Competenza esclusiva di adattare principi fondamentali e linee guida a cui devono uniformarsi i soggetti sportivi dallo stesso riconosciuti



F.I.F.A. - FEDERAZIONE INTERNAZIONALE DI FOOTBALL ASSOCIATION:

Parigi, 1904 – con sede a Zurigo. **Obiettivo** di migliorare e promuovere il ruolo del calcio, organizzare competizioni internazionali (campionati mondiale di calcio), redigere regolamenti e provvedimenti garantendone l'attuazione.

ORDINAMENTO SPORTIVO INTERNAZIONALE

- ➔ **U.E.F.A.** – Union European Football Association
- ➔ **C.O.N.M.E.B.O.N.** – Confederazione Sudamericana Football
- ➔ **Asian Football Confederation**
- ➔ **C.O.N.C.A.C.A.F.** (Confederation North Central American)
- ➔ **O.F.C.** (Oceania Football Association)

NB: Associazioni tra le federazioni nazionali dello stesso continente che si pongono in una situazione intermedia tra queste e la F.I.F.A.

ORDINAMENTO SPORTIVO NAZIONALE

C. O. N. I.

Il **CONI** è istituito con la Legge n. 426 del 16/1/1942, con il compito di **autogoverno dello sport italiano**

- Riordinato con il D. Lgs. n. 242/99 (decreto Melandri), in cui all'art. 1 si riconosce la «personalità giuridica di diritto pubblico del CONI», soggetta alla vigilanza del Ministero dei beni culturali

Si conforma sia all'ordinamento statale, che a quello sportivo internazionale

- Il D. Lgs. n. 15 del 8/1/2004 (decreto Pescante) modifica ed integra il precedente
- **SPORT E SALUTE SPA** (art. 1 – comma 629 Legge n. 145/18 – Legge finan. 2019)

LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

In base allo statuto del CONI (approvato nel 2004), art. 20, sono **associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato**, e non sono più organi del CONI (L. 426/42)

Sono costituite dalle **società, associazioni sportive** (ed, in casi particolari, dai singoli tesserati)

Ad esse viene riconosciuta **piena autonomia tecnica, organizzativa e di gestione**, sotto la **vigilanza del CONI e del CIO**

Mantengono **valenza pubblicistica**

DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE

Sono associazioni riconosciute dal CONI che svolgono sport che non siano oggetto di FSN, e rispondono ai seguenti requisiti:

- Svolgimento di attività sportiva sul territorio nazionale di tradizione e consistenza quantitativa, organizzazione di competizioni
- Statuto conforme agli indirizzi del CONI
- Assenza di fine di lucro

Una volta riconosciute ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale del CONI, viene concesso, come per le FSN il:




- **riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato**

ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA

- Possono essere su **base nazionale** o **regionale**
- Sono **associazioni riconosciute o non riconosciute** (art. 13 e segg. c.c.) che rispondono a determinati **requisiti** di **organizzazione** e **presenza territoriali**, nonché **statutari**
- **Se rispondono ai requisiti richiesti**, vengono riconosciuti, **ai soli fini sportivi** dal CONI
- Quindi, il **CONI non conferisce** loro lo status di **personalità giuridica di diritto privato**
- Sono sottoposti al **controllo** del CONI (**D. Lgs n. 242/1999**), anche per l'utilizzo dei contributi ricevuti.

STATUTO FEDERALE
Federazione Italiana
Gioco Calcio
(Delibera FIGC n. 299 del 16/7/2019)



NORME DELLA FIGC: LO STATUTO

Lo statuto della FIGC delinea lo status, le funzioni e gli organi della Federazione, oltre a fornire i **principi generali della giustizia sportiva** nel calcio.

Lo statuto è suddiviso in 4 titoli:

- Federazione (artt. 1-12)
- Funzioni (artt. 13-19)
- Struttura (artt. 20-29)
- Garanzie (artt. 30-38)

LA FEDERAZIONE

La Federazione è
associazione
riconosciuta con
personalità di diritto
privato federata al
CONI.

Rappresenta
l'associazione delle
società e delle
associazioni sportive
che praticano il calcio
in Italia.

È l'unica
federazione
calcistica nazionale
riconosciuta da
CONI, CIO, UEFA,
FIFA, nonché dallo
Stato italiano.

Codice della Giustizia Sportiva del CONI:
delinea le caratteristiche generali di tutti i
sistemi di giustizia delle Federazioni e si
applica in caso di lacune delle norme
federali.

NB!!

**FONTI
DELL'ORDINAMENTO
FEDERALE - NOIF:**

LE FUNZIONI

- **Disciplina sportiva e gestione tecnico-organizzativa-economica** delle squadre nazionali
- **Disciplina e gestione Settore tecnico e Settore per l'attività giovanile e scolastica**
- **Tutela medico-sportiva e attività di prevenzione e repressione doping;** disciplina affiliazione società e tesseramento atleti
- **Determinazione ordinamento e formule dei campionati** d'intesa con le Leghe interessate
- **Adozione sistema di licenze** per la partecipazione ai campionati professionistici (UEFA)
- **Controlli** sulle società di calcio (CONI)
- **Tesseramento dei calciatori** che svolgono attività di giudici di calcio in Italia

ORGANI PRINCIPALI E FUNZIONI

L'ASSEMBLEA adotta statuto, approva bilancio, elegge Presidente Federale

II PRESIDENTE: rappresentante legale, responsabile area tecnico-sportiva-comitato presidenza

II CONSIGLIO FEDERALE: organo normativo e di indirizzo generale

II COLLEGIO DEI REVISORI: organo di controllo

LE LEGHE AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: FIGC

La F.I.G.C.

- Approva regolamenti/statuti delle leghe
- Ha il potere di **dichiarare la decadenza dei dirigenti delle leghe** in caso di gravi motivi
- Nomina commissario

FUNZIONI:

- Organizzazione dei campionati delle diverse categorie; responsabili copertura assicurativa e pensionistica degli sportivi professionisti; predisposizione dei modelli di contratti di lavoro calciatori-società.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI:

- Organizzata in Comitati regionali, Delegazioni provinciali, Comitati delle province autonome di Trento e Bolzano
- Divisione calcio a cinque e Dipartimento calcio femminile sono parte della LND.

VINCOLO DI GIUSTIZIA

Tutti i soggetti che operano nell'ambito della F.I.G.C. (e quindi calciatori, tecnici, staff, società, leghe, associazioni di calciatori, arbitri, etc.) sono soggetti allo statuto e alle altre norme emanate dalla F.I.G.C. e dalle altre istituzioni sportive

Essi si impegnano a riconoscere il carattere vincolante e definitivo dei provvedimenti assunti dagli organi sportivi nazionali e internazionali (c.d. «vincolo di giustizia»)

Tutte le controversie tra i soggetti che operano nell'ambito della F.I.G.C., previo esaurimento dei rimedi offerti dalla Federazione, possono essere devolute unicamente al Collegio di garanzia dello Sport presso il CONI


In casi eccezionali, il Collegio Federale può autorizzare il ricorso agli organi dello Stato in deroga al «vincolo di giustizia»

NOIF:

Calciatori

Indennità di formazione

Tesseramento e revoca



NOIF

Le **norme organizzative interne federali (NOIF)** sono il corpus normativo posto alla base dell'organizzazione FIGC, delle società di calcio che partecipano ai campionati previsti dalle varie leghe che le compongono.

Le NOIF
regolamentano
quanto segue

La **FIGC**: da art. 1 ad art. 13

Le **società**: da art. 14 ad art. 23

Le **Leghe**: art. 24

I settori e la divisione Calcio
Femminile: art. 25

L'**AIA**: art. 26

I **calciatori**: da art. 27 ad art. 35

NOIF

- Il tesseramento: da art. 35 ad art. 42
- Le tutele: da art. 43 ad art. 46
- Ordinamento dei campionati e delle gare: da art. 47 ad art. 70
- Disciplina dei calciatori in campo: da art. 71 ad art. 74
- Ordinamento delle squadre nazionali: da art. 75 ad art. 76
- Controlli sulla gestione economico-finanziaria delle società professionistiche: da art. 77 ad art. 90 sexies
- Rapporti tra società e calciatori: da art. 91 ad art. 118

I CALCIATORI – ART. 27

I calciatori tesserati per la FIGC sono qualificati nelle seguenti categorie:

- **Professionisti**
- **Non professionisti**
- **Giovani**

L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme, nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.

Ad ogni effetto, l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.

I «PROFESSIONISTI» – ART. 28

- Sono qualificati «**professionisti**» i calciatori che esercitano l'attività sportiva a **titolo oneroso** con carattere di **continuità**, tesserati per società associate nella **Lega Nazionale Professionisti** o nella **Lega Professionisti Serie C**.
- Il rapporto di prestazione da «professionista», con il conseguente tesseramento, si costituisce mediante **assunzione diretta** e con la **stipulazione di un contratto tra il calciatore e la società, di durata non superiore alle cinque stagioni sportive per i calciatori maggiorenni, e non superiore alle tre stagioni sportive per i calciatori minorenni**, con le forme e modalità previste dalle presenti norme e dagli accordi collettivi stipulati dalle Associazioni di categoria, nel rispetto delle disposizioni legislative in materia.
- Il primo **contratto da «professionista»** può essere stipulato dai **calciatori che abbiano compiuto almeno il 19° anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva**, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 33.

I «NON PROFESSIONISTI» – ART. 29

Sono qualificati
«non professionisti»
i calciatori che, a seguito
di tesseramento:

svolgono attività
sportiva per società
associate nella
L.N.D.

giocano il «Calcio a
Cinque

svolgono attività
ricreativa

nonché, le calciatrici
partecipanti ai
campionati di Calcio
femminile.

I «GIOVANI» – ART. 31

Sono qualificati «giovani» i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 16° anno.

I calciatori/calciatrici «giovani» possono essere tesserati per le società associate nelle Leghe ovvero per società che svolgono attività esclusiva nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e nella Divisione Calcio Femminile.

Il calciatore/calciatrici «giovani» sono vincolati alla società per la quale sono tesserati per la sola durata della stagione sportiva, al termine della quale sono liberi di diritto.

I «GIOVANI DILETTANTI» – ART. 32



I calciatori/calciatrici «giovani» dal 14° anno di età anagraficamente compiuto possono assumere con la società della Lega Nazionale Dilettanti o della Divisione Calcio Femminile, per la quale sono già tesserati vincolo di tesseramento sino al termine della stagione sportiva entro la quale abbiano anagraficamente compiuto il 25° anno di età, acquisendo la qualifica di «giovani dilettanti»

I calciatori/calciatrici con la qualifica di «giovani dilettanti» assumono, al compimento anagrafico del 18° anno, la qualifica di «non professionista».

I «GIOVANI DI SERIE» – ART. 33

1/2

I calciatori «**giovani**» dal 14° anno di età assumono la qualifica di «**giovani di serie**» quando sottoscrivono e viene accolta la richiesta di tesseramento per una società associata in una della Leghe professionistiche.

I calciatori con la qualifica di «**giovani di serie**» assumono un particolare vincolo, atto a permettere alla società di addestrarli e prepararli all'impegno nei campionato disputati dalla stessa, **fino al termine della stagione sportiva che ha inizio nell'anno in cui il calciatore compie anagraficamente il 19° ano di età.**

Nell'ultima stagione sportiva del periodo di vincolo, il calciatore «**giovane di serie**», entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio Federale, ha diritto, quale soggetto di un rapporto di addestramento tecnico e senza che ciò comporti l'acquisizione dello status di «**professionista**», ad una indennità determinata annualmente dalla Lega cui appartiene la società.

La società per la quale è tesserato il «**giovane di serie**» ha il diritto di stipulare con lo stesso il primo contratto di calciatore «**professionista**» di durata massima triennale.

Tale diritto va esercitato esclusivamente nell'ultimo mese di pendenza del tesseramento quale «**giovane di serie**», con le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

I «GIOVANI DI SERIE» – ART. 33

2/2

I calciatori con la qualifica di «giovani di serie», al compimento anagrafico del **16° anno di età** e purché non tesserati a titolo temporaneo, possono stipulare contratto professionistico.

Il calciatore «giovane di serie» ha comunque diritto ad ottenere la qualifica di «**professionista**» e la stipulazione del relativo contratto da parte della società per la quale è tesserato, quando:

- ➡ abbia preso parte ad almeno **dieci** gare di campionato o di Coppa Italia, se in **Serie A**;
- ➡ abbia preso parte ad almeno **dodici** gare di campionato o di Coppa Italia, se in **Serie B**;
- ➡ abbia preso parte ad almeno **quindici** gare di campionato o di Coppa Italia, se in **Divisione Unica – Lega Pro**.

INDENNITA' DI FORMAZIONE – FINALITA'

La formazione e l'istruzione di un calciatore si svolge tra i
12 e i 23 anni

In linea generale, l'**indennità di formazione** deve essere corrisposta fino al **23° anno di età** per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che non risulti evidente che un calciatore abbia già terminato il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni.

In quest'ultimo caso, **l'indennità di formazione deve essere corrisposta fino al termine della stagione in cui il calciatore compie 23 anni**, con l'intesa che il calcolo dell'ammontare dell'indennità dovuta si baserà sugli anni compresi tra i 12 anni e l'età in cui si appura che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.

L'obbligo di corrispondere l'indennità di formazione non pregiudica eventuali altri obblighi di corrispondere eventuali indennizzi per inadempienza contrattuale.

INDENNITA' DI FORMAZIONE – CORRESPONSIONE

L'indennità di formazione è dovuta nei seguenti casi:

- quando il calciatore viene tesserato per la prima volta come professionista; ovvero:
- quando un professionista viene trasferito fra società appartenenti a due Federazioni diverse (nel corso del contratto o al termine del medesimo) prima della fine della stagione del suo 23° compleanno.

L'indennità di formazione **NON** è dovuta nei seguenti casi:

- qualora la società precedente risolva il contratto con il calciatore, **senza giusta causa**, (fermi restando i diritti delle società precedenti); ovvero:
- qualora il calciatore sia trasferito ad una società di 4° categoria; ovvero:
- qualora il professionista riacquisti lo status di «dilettante» a seguito del trasferimento.

COSTI DI FORMAZIONE

- ❑ Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i **costi di formazione e istruzione**, le Federazioni devono **classificare** le loro società in un massimo di **quattro categorie** a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori.
- ❑ I **costi relativi alla formazione** sono stabiliti per ciascuna categoria e **corrispondono all'importo necessario per formare un calciatore per un anno, moltiplicato per un «fattore calciatore» medio**, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori da formare per ottenere un calciatore professionista.
- ❑ I costi di formazione, che sono stabiliti su base confederale per ciascuna categoria di società, nonché la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicati sul sito della FIFA (www.fifa.com) e vengono aggiornati alla fine di ogni anno solare. Le Federazioni hanno l'obbligo di mantenere costantemente aggiornati i dati relativi alla categoria di formazione delle rispettive società, inseriti nel TMS.

CALCOLO DELLE INDENNITA' DI FORMAZIONE

1/2

- In linea generale, per calcolare l'indennità di formazione dovuta alla/alle società precedente/i è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla società di destinazione, qualora questa avesse provveduto da sola alla formazione del calciatore.
- Di conseguenza, la prima volta che il calciatore viene tesserato come professionista, l'**indennità di formazione** dovuta si calcola considerando i costi di formazione della società di destinazione, moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla stagione del 12° compleanno alla stagione del 21° compleanno del calciatore.
- In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di formazione viene calcolata sulla base dei costi di formazione della società di destinazione, moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la società precedente

- Per garantire che l'indennità di formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, **i costi di formazione** per le stagioni tra il 12° e il 15° compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di istruzione stabiliti per le società di 4° categoria.
- Tuttavia, **questa eccezione non si applica** nel caso in cui l'evento che dà diritto all'indennità di formazione si verifichi prima della fine della stagione in cui il calciatore compie il suo diciottesimo anno di età.
- La Camera per la **risoluzione della controversia** ha la facoltà di esaminare le controversie relative all'ammontare dell'indennità di formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l'ammontare ove questo risultasse chiaramente sproporzionato, rispetto al caso in esame.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PAESI UE/AEE

1/3

Per i calciatori **che si trasferiscono da una Federazione ad un'altra** all'interno del territorio UE/AEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito sulla base dei seguenti criteri:

Se il calciatore viene trasferito da una società di categoria inferiore ad una di categoria superiore, il calcolo è fondato sulla media dei costi di formazione delle due società;

Se il calciatore viene trasferito da una società di categoria superiore a una di categoria inferiore, il calcolo è fondato sui costi di formazione della società appartenente alla categoria inferiore.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PAESI UE/AEE

2/3

- All'interno del territorio dell'UE/AEE, l'ultima stagione di formazione **può concretizzarsi** prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, ove si appuri che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.
- Qualora la società precedente non offra al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna indennità di formazione, **salvo che la società precedente non dimostri di avere diritto a tale indennità.**
- La società precedente deve offrire al calciatore un contratto **per iscritto** ed inviarlo per **posta raccomandata** almeno 60 giorni prima della data di scadenza del contratto in essere.
- L'offerta di cui trattasi deve, inoltre, essere di **valore almeno pari all'attuale contratto.**
- La presente disposizione **non pregiudica** i diritti della/e società precedente/i a percepire l'indennità di formazione.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I PAESI UE/AEE

3/3

La **Commissione Disciplinare** della **FIFA** può adottare delle misure disciplinari nei confronti delle società o dei calciatori che risultassero inadempienti in ordine agli obblighi sanciti normativamente.

Il **Consiglio Federale** può stabilire che i collaboratori cui le società intendono affidare compiti ed incarichi che comportino responsabilità e rapporti nell'ambito dell'attività sportiva organizzata dalla F.I.G.C. debbano essere in possesso di particolari requisiti.

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI – ART. 39

- I calciatori/calciatrici sono tesserati/e per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno.
- I **calciatori** e le **calciatrici** «giovani», «giovani dilettanti» e «giovani di serie» possono essere tesserati/e anche successivamente a tale termine.
- La **richiesta di tesseramento** è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, **debitamente sottoscritta** dal legale rappresentante della società e dal calciatore/calciatrice e, nel caso di minori, dall'esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale.
- **Alla richiesta di tesseramento deve allegarsi la dichiarazione del calciatore attestante la sussistenza/insussistenza di eventuali pregressi tesseramenti** presso la Federazione estera. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso modalità telematica.

REVOCA DEL TESSERAMENTO – ART. 42

Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:

- Per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. Se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 1,2 e 3, la stessa retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
- Per inidoneità fisica dei calciatori ai termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso, la revoca ha effetto immediato;
- Per motivo di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale; la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

**CODICE GIUSTIZIA
SPORTIVA FIGC:**

COMUNICATO FIGC n. 139/A
CONSIGLIO FEDERALE

del 30/03/2019

Ratificato Giunta CONI dell'11/06/2019


IL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

REGOLAMENTA i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e regola l'ordinamento processuale sportivo, nonché lo svolgimento dei procedimenti, innanzi agli organi di Giustizia Sportiva FIGC

NON SI APPLICA ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping, nonché agli organi competenti per l'applicazione delle corrispondenti sanzioni

SI APPLICA nei confronti di società, dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara ed ogni altro soggetto che svolge attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale rilevante per l'ordinamento federale, nonché soci e non soci cui è riconducibile direttamente o indirettamente il controllo della società di calcio.

1) PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO (ARTT. 66/67/68 CGS) 1/2



GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE: giudice di 1° grado competente per campionati e competizioni nazionali, nonché attività agonistica direttamente organizzate dalla LND

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE: giudici di 1° grado competenti per campionati e competizioni territoriali

1) PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE SPORTIVO (ARTT. 66/67/68 CGS) 2/2

**I GIUDICI
SPORTIVI**
«GIUDICANO» IN
COMPOSIZIONE
MONOCRATICA
NELLA UDIENZA
E CON
IMMEDIATEZZA
IN ORDINE A:

- **AI FATTI:** da chiunque commessi avvenuti nel corso del Campionato e competizioni organizzate dalla Leghe, Sezioni Giovanile Sportiva, in base a documenti ufficiali e mezzi di prova
- **ALLA REGOLARITA'** dello svolgimento delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica e/o disciplinare apportate in campo dall'arbitro
- **ALLA REGOLARITA'** del campo di gioco
- **ALLA POSIZIONE** irregolare dei calciatori

NB!!: I PROCEDIMENTI SONO INSTAURATI D'UFFICIO E/O SU RICORSO DEI SOGGETTI INTERESSATI

2) PROCEDIMENTO DAVANTI ALLA CORTE SPORTIVA D'APPELLO (ARTT. 69-75 CGS)

La **CORTE SPORTIVA D'APPELLO**
si articola:

- a livello nazionale ← → a livello territoriale
- ORGANO DI «SECONDO GRADO» competente su RECLAMI delle società e tesserati avverso decisioni del Giudice Sportivo

**3) PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE –
SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DIFFERIMENTO
DELLA PROCURA FEDERALE (ARTT. 79-95 CGS)**

Il Tribunale Federale a livello nazionale
è giudice di 1° grado riguardo:

- Ai procedimenti instaurati su differimento del procuratore federale relativamente ai campionati di livello nazionale, dirigenti federali, appartenenti AIA
- Alla impugnazione della delibere dell'Assemblea Federale e Consiglio Federale contrarie alla legge, statuto CONI e norme della FIGC

3) PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE FEDERALE – SEZIONE DISCIPLINARE A SEGUITO DIFFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (ARTT. 79-95 CGS)

Il Tribunale Federale a livello territoriale
è giudice di 1° grado riguardo:

- Ai procedimenti instaurati su differimento del procuratore federale relativamente ai campionati e competizioni di livello territoriale, appartenenti AIA
- Alla sanzione di natura non economica irrogata dalle società ai propri tesserati non professionisti, giovani e tecnici non tesserati

4) CORTE FEDERALE D'APPELLO (ARTT. 79-95 CGS)

La CORTE FEDERALE D'APPELLO risulta essere «organo di 2° grado» per i RECLAMI proposti contro le decisioni del Tribunale Federale:

Rientrano nella competenza della
Corte Federale di Appello:

- Procedimenti per revisione e revocazione
- Giudizi sorti in seguito a reclami Presidente Federale
- Decisioni adottate dal Giudice Sportivo nazionale e territoriale
- Decisioni adottate dalla Corte Sportiva d'Appello (livello nazionale e territoriale) e Tribuna Federale (a livello nazionale e territoriale)
- Requisiti e sussistenza eleggibilità candidati cariche federali da attivarsi su richiesta procura federale
- Incompatibilità Dirigenti federali
- Interpretazione norme statutarie e federali

5) PROCURA FEDERALE


La procura federale, nel procedimento sportivo, esercita funzioni inquirenti e requirenti con la sola esclusione delle violazioni in materia antidoping (competenza organi CONI)

Il procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e di regolamento delle quali abbia notizia.


Il procuratore federale iscrive – entro 30 gg – nel registro appositamente istituito, le notizie di fatti e/o atti rilevanti, oggetto di indagine.

CONTRATTI DI LAVORO SPORTIVO

LEGGE n. 91/81 del 23/03/1981
artt. 2094-2104-2105-2112-2406 CC



FONTI DEL DIRITTO DI LAVORO



Legge n. 91 del 23/03/1981,
(successivamente modificata dalla
legge n. 586 del 18/11/1996:
disciplina lo sport professionistico
in Italia

Codice Civile: ai rapporti di lavoro
sportivo dilettantistico si applica la
disciplina generale prevista dal
Codice Civile e dalle leggi speciali

- Legge n. 91/81 «Normativa in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti»



- **ART. 1- ART. 9:** dedicati allo sport professionistico e disciplina del lavoro sportivo subordinato
- **ART. 10 – ART. 14:** dedicati alle società sportive e federazioni sportive
- **ART. 15:** trattamento tributario prestazioni sportive
- **ART. 16 – ART. 18:** abolizione vincolo sportivo e disposizioni transitorie

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO

RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:

ART. 2094: prestazioni lavoro subordinato

ART. 2104: obbligo di diligenza e obbedienza

ART. 2105: obbligo di fedeltà

ART. 2016: proporzionalità della sanzione

ARTT. 2112 e 2013: modifiche rapporti di lavoro, trasferimento

ART. 1406: cessione contratto di lavoro

ART. 2119: recesso giusta causa

ART. 2 Legge n. 91/1981: definizione dello sportivo professionista



«SONO **SPORTIVI PROFESSIONISTI** GLI ATLETI, GLI ALLENATORI, I DIRETTORI TECNICO-SPORTIVI E I PREPARATORI ATLETICI, CHE ESERCITANO **ATTIVITA' SPORTIVA A TITOLO ONEROSO** CON CARATTERE DI **CONTINUITA'** NELL'AMBITO DI DISCIPLINE **REGOLAMENTATE DAL CONI** E CHE CONSEGUONO LA **QUALIFICAZIONE** DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, SECONDO LE NORME EMENATE DALLE FEDERAZIONI STESSE, CON L'**OSSERVANZA DELLE DIRETTIVE STABILITE DAL CONI** PER LA DISTINZIONE DELL'ATTIVITA' DILETTANTISICA DA QUELLA PROFESSIONISTICA»

DUALISMO TRA PROFFESIONISMO E DILLETTANTISMO 2/2

- L'applicazione della disciplina lavoristica dettata dalla L. n. 91 del 23/03/1981 è subordinata al possesso del requisito della professionalità, costituito dalla qualificazione da parte delle federazioni
- La predetta **qualifica** discende da una serie di atti formali, di competenza di vari soggetti, fra cui il CONI e le federazioni
- Al contrario, il **lavoro sportivo dilettantistico** non costituisce oggetto di una disciplina normativa specifica, né nell'ordinamento sportivo e neppure in quello nazionale
- Il **dilettantismo** trova solo nel diritto tributario una regolamentazione specifica

CENNI SUL REGIME APPLICABILE AL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

I rapporti di lavoro sportivo professionistico sono regolati dalla **L. n. 91/1981**

L'**atleta professionista** pratica lo sport come attività principale, al fine di conseguire un guadagno

Lo **status di atleta** (sia professionista che dilettante) è condizionato al tesseramento da parte di un sodalizio sportivo riconosciuto dal CONI, in conseguenza del quale si instaura un particolare vincolo

Con la L. n. 91/1981 è stato **abolito il c.d. «vincolo sportivo»** (rimasto solo per gli atleti dilettanti)

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

- La L. n. 91/81 si applica **solo** per i contratti stipulati tra le società di capitali (S.p.a. o S.r.l.) e gli sportivi professionisti
- L'orientamento giurisprudenziale prevalente considera **tassativo** l'**elenco degli sportivi professionisti** disposto dalla legge
- Rientrano **nella predetta categoria solo gli atleti** , i **tecnici (allenatori e preparatori atletici)** e i **direttori tecnico-sportivi**
- La **capacità giuridica a prestare attività lavorativa nello sport** è **riconosciuta anche ai minori di 15 anni**, previo assenso dei genitori
- La **disciplina speciale** prevista dalla L. n. 91/81 non trova applicazione né per l'attività amministrativa né per quella relativa alla cura degli impianti e nemmeno per i rapporti di lavoro disciplinati dall'art. 3, lettera a) L. n. 91/81

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO



- Continuità dell'attività sportiva
- Onerosità dell'attività sportiva
- La **qualificazione di professionista** è attribuita dalla competente Federazione sportiva.
- Le **discipline sportive individuate dal CONI** che possono essere oggetto di contratto di lavoro sportivo professionistico sono:
- **CALCIO**, (SERIE A,B, LEGA PRO), **PALLACANESTRO** (SERIE A e LEGADUE MASCHILE) **CICLISMO** (GARE SU STRADA E SU PISTA APPROVATE DALLA LEGA CICLISMO), **MOTOCICLISMO** (VELOCITA' E MOTOSCROSS) **PUGILATO** (I, II e III SERIE NELLE 15 CATEGORIE DI PESO), **GOLF**.

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

- Forma scritta ad substantiam del contratto di lavoro, con obbligo di deposito presso la competente federazione sportiva nazionale
- Tutela sanitaria con l'istituzione e l'aggiornamento di una scheda sanitaria a carico totale della società
- Stipulazione obbligatoria per le società sportive di una polizza assicurativa in favore dell'atleta contro il rischio di morte e per l'invalidità, la morte e la vecchiaia

RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

ORARIO DI LAVORO

- **Inapplicabilità** della disciplina ordinaria di lavoro sportivo
- A volte la prestazione di lavoro sportivo può essere richiesta per un arco temporale maggiore e talvolta per un lasso di tempo minore (trasferte, incontri in «casa», ritiri)
- Per il **LAVORO NOTTURNO** si applica la normativa comune in materia di «tutela dei minori» (fino alle ore 24.00)

RIPOSO SETTIMANALE

- Normalmente gli atleti godono del **riposo settimanale** in un giorno diverso dalla domenica (la maggior parte delle competizioni sportive si svolgono, infatti, proprio in quel giorno)
- Solitamente il riposo è goduto in uno dei primi giorni della settimana compatibilmente con gli impegni infrasettimanali

FERIE ANNUALI

- La **durata** è determinata dagli accordi collettivi e dipende dal tipo di sport esercitato

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

RETRIBUZIONE

- I principi costituzionali relativi alla retribuzione trovano applicazione al lavoro sportivo, come ad esempio, la necessità di **tutela dei livelli minimi salariali** e di una **regolare e puntuale corresponsione dello stipendio**
- Delle predette tutele non avrebbero necessità gli atleti di grande livello, i quali con i contratti individuali riescono ad avere compensi molto più elevati di quanto possa raggiungere qualsiasi tariffa sindacale
- La società sportive, dopo l'abolizione dell'indennità di preparazione e formazione, sono più motivate ad accettare contratti più onerosi e a prolungare quelli dei migliori atleti

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

SCIoglimento DEL RAPPORTO DI LAVORO

- È stato abolito il c.d. «**vincolo sportivo**» con riferimento agli sportivi professionisti
- Vi è la possibilità di apporre un **termine risolutivo** del contratto non superiore a 5 anni dalla data di inizio del rapporto
- Con la **sentenza BOSMAN** è stata sancita l'incompatibilità con l'art. 48 del Trattato CE di norme che dispongono l'obbligo di versamento dell'indennità di preparazione e formazione per la società di provenienza dell'atleta a carico della società firmataria del nuovo contratto di lavoro
- A seguito di detta sentenza è intervenuta una modifica legislativa con la L. n. 586/1996 che – novellando l'art. 6 della L. n. 91/81 – ha disposto unicamente l'obbligo del versamento di un **premio di addestramento e di formazione tecnica** in favore della società da cui l'atleta proviene.

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI LAVORO

- È ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza del termine risolutivo, da una società sportiva ad un'altra, **purché** vi sia il **consenso** dell'altra parte in conformità alle modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali (istituto tipico del lavoro sportivo professionistico e speciale applicazione dell'art. 1406 c.c.)
- Detto trasferimento può essere anche solo temporaneo
- Anche se è assente un'esplicita previsione, **la cessione deve rivestire forma scritta e va depositata presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.**

IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

**RISOLUZIONE
UNILATERALE DEL
CONTRATTO DI
LAVORO**
*A TEMPO
INDETERMINATO*

- La complessa tutela contro i licenziamenti illegittimi, prevista dal legislatore italiano, non si applica al lavoro sportivo
- L'art. 4, comma 8, L. n. 91/81 dispone che non si applicano gli artt. 1,2,3,5,6,7,8 della L. n. 604/1966 e l'art. 18 della L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori)
- In ragione di tanto, qualora il rapporto di lavoro venga costituito a tempo indeterminato, è operante il c.d. **recesso ad nutum** (ovvero senza giustificazione, artt. 2118 e 2119 c.c.)


IL RAPPORTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

IL RECESSO
ANTICIPATO DEL
CONTRATTO DI
LAVORO A

TEMPO
DETERMINATO


- È consentito, prima della scadenza del termine, il recesso unilaterale in presenza di **giusta causa** o la risoluzione consensuale del contratto
- In assenza di giusta causa, il recesso risulta illegittimo e comporta l'obbligo di risarcimento dei danni in favore della parte non inadempiente.

**ACCORDO COLLETTIVO
CALCIO
PROFESSIONISTICO
del 07/07/2012
LEGGE N. 91/1981 – ART. 4**



CONTENUTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO

L'Accordo Collettivo risulta essere la fonte normativa principale del rapporto di lavoro sportivo; lo stesso viene stipulato tra la F.I.G.C., Lega nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.) ed i sindacati rappresentativi dei calciatori (A.I.C.)



NB!!: Tale accordo nasce dall'esigenza di dare attuazione all'art. 4 della L. n. 91/81

CONTENUTO DELL'ACCORDO COLLETTIVO

L'accordo collettivo calcio professionistico regola in particolar modo gli aspetti che seguono:

Contratto individuale di lavoro tra calciatore e società

Doveri della società nei confronti degli atleti

Inadempimento da parte della società dei propri doveri

Doveri dei calciatori verso la società presso cui sono tesserati

Inadempimento da parte dei calciatori dei propri doveri

Norme finali

IL CONTRATTO DI LAVORO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

Così come ogni altro rapporto di lavoro subordinato, anche quello tra calciatore professionista e società sportiva, ha origine contrattuale.

Questo nasce in seguito alla stipulazione tra il singolo calciatore e la società sportiva appartenente alla Lega Professionistica, di un contratto individuale di lavoro.

IL CONTRATTO DI LAVORO DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

Per quanto riguarda poi la forma scritta, l'Accordo Collettivo prevede, a norma dell'art. 2, che questo, a pena nullità, dovrà essere:


Redatto in forma scritta su apposito modulo federale conforme al contratto tipo che risulta essere allegato all'Accordo Collettivo

Sottoscritto dal calciatore professionista e da un rappresentante della società munito di poteri di rappresentanza

Redatto e sottoscritto in tre esemplari, di cui:

- uno sarà di competenza della società,
- uno di competenza del calciatore e
- uno destinato al deposito presso la Lega a cura della società.

OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI CALCIATORI



L'art. 4 dell'Accordo Collettivo definisce la «retribuzione» come il compenso convenuto tra il calciatore e la società indicato all'interno del contratto o nelle altre scritture allegate allo stesso.

La retribuzione viene espressa al lordo, facendo salva la possibilità per le parti di specificare anche la retribuzione netta.

Se il contratto ha una durata superiore alla singola stagione sportiva, le parti avranno l'obbligo di dover specificare, all'interno dello stesso, quale sarà la retribuzione pattuita per ciascuna stagione.

OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI CALCIATORI

Le
«componenti»
della
retribuzione:

- Una quota fissa, la quale può essere contenuta in misura diversa a seconda del campionato o della competizione internazionale cui la società partecipa, e non potrà mai essere inferiore alle retribuzioni minime previste annualmente per ogni categoria professionistica
- Una quota variabile, che non potrà andare oltre il 50% della parte fissa, ed è legata al raggiungimento di risultati sportivi individuali o di squadra


OBBLIGHI DELLE SOCIETA' E DEI CALCIATORI

All'interno dell'art. 9 e 10 dell'Accordo Collettivo, si possono rinvenire gli obblighi di diligenza e di obbedienza del calciatore.

- Secondo quanto previsto dall'art. 2105 c.c. che prevede un obbligo di fedeltà da parte del lavoratore subordinato nei confronti del datore di lavoro,
- anche l'art. 10, comma 2 dell'Accordo Collettivo stabilisce che il calciatore è tenuto ad osservare strettamente il dovere di fedeltà nei riguardi della società.

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL RAPPORTO TRA CALCIATORE E SOCIETA' SPORTIVE


Gli **artt. 11 e 12** dell'Accordo Collettivo stabiliscono



una serie di **sanzioni** che potranno trovare applicazione nei confronti delle parti in merito al rapporto di lavoro calcistico, nel caso in cui queste non adempiano agli obblighi assunti contrattualmente.

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL RAPPORTO TRA CALCIATORE E SOCIETA' SPORTIVE

L'art. 11
dell'Accordo
Collettivo
disciplina:



quelle sanzioni previste nelle ipotesi in cui il calciatore violi le proprie obbligazioni contrattuali o gli altri obblighi che derivano da regolamenti federali, dalle fonti normative statali o federali rilevanti per la disciplina contrattuale.


LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE NASCENTI DAL RAPPORTO TRA CALCIATORE E SOCIETA' SPORTIVE

L'art. 12
dell'Accordo
Collettivo
contiene:



la disciplina normativa nei casi in cui la parte inadempiente risulta essere la società, ed in questi casi il calciatore avrà diritto di ottenere, sempre con ricorso presso il Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danni subiti e/o la risoluzione del contratto.

COMMERCIALISTI
«AGENTI SPORTIVI»
Normative



COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

- **ART. 1 – comma 373 Legge 205/17** (Legge Bilancio 2018)
- **DPCM 23/03/2018, 10/08/2018, 27/06/2019**
- **Commissione Federale Agenti Sportivi** (Delibera FIGC n. 103/A del 19/04/2019)
- **Regolamento Agenti Sportivi** (Delibera Comunicato ufficiale FIGC n. 137 del 10/06/2019)
- **Regolamento CONI Agenti Sportivi** (Delibera Consiglio nazionale n. 1649 del 29/10/2019)
- **Consiglio Nazionale Dottori Comm.sti ed Esperti Contabili** Pronto Ordine n. 06/2019 - Art. 1, comma 1 D. Lgs. n. 139/2005 – Art. 15, comma 1, lett. H – Art. 26 D.M. Giust. n. 140/2012. – Reddito d'Impresa – Art. 55 DPR n. 917/1986
- **ART. 1754 c.c**

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

ART. 1 – comma 373 Legge 205/17
(Legge Bilancio 2018)

Ha istituito presso il CONI il «Registro Nazionale del Agenti Sporti», al quale deve essere iscritto **il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI, ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o suo tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica.**

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

DPCM
23/03/2018

L'accesso alla
professione di
«Agente
sportivo»
avviene dopo il
superamento di
esame di
abilitazione
composta da:

una «prova
generale»
(competenza CONI)

Una «prova
speciale»
(competenza della
singola Federazione
professionistica
interessata)

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI

DELIBERA FIGC n. 103/A DEL 19/04/2019

■ **Sovrintende**, d'intesa con il CONI, in materia dell'**intermediazione in ambito calcistico**, sia attraverso la procedura di selezione (segmento di propria competenza) che attraverso l'istituzione del Pubblico Registro Federale Agenti.

■ **Cura l'istituzione e la gestione** dell'archivio transazioni, nel quale confluiscono i contratti di mandato e/o incarichi che calciatori e/o società di calcio conferiscono agli agenti sportivi riguardo :

 conclusione contratto di trasferimento prestazione sportiva professionistica

 tesseramento dei professionisti presso F.I.G.C.

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI

DELIBERA COMUNICATO UFFICIALE FIGC n. 137 del 10/06/2019

Tale regolamento, in conformità con il «Regolamento CONI Agenti Sportivi» ed ai principi emanati in materia dalla F.I.F.A. disciplina l'attività dell'agente sportivo abilitato in materia calcistica.

COMPOSIZIONE REGOLAMENTO

- COMMISSIONE FEDERALE AGENTI SPORTIVI (art. 1)
- REGISTRO FEDERALE AGENTI SPORTIVI (art. 2)
- PROVA SPECIALE ESAME ABILITAZIONE (art. 3)
- ESERCIZIO ATTIVITA' AGENTE SPORTIVO da parte di cittadino di uno Stato membro UE (art. 4)
- ESERCIZIO ATTIVITA' AGENTE SPORTIVO (art. 5)
- DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER CALCIATORI E CLUB (art. 6)
- DIVIETI (art. 7)
- TARSPARENZA (art. 8)
- CITTADINI EXTRACOMUNITARI (art. 9)

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

REGOLAMENTO CONI AGENTI SPORTIVI

Delibera Consiglio nazionale n. 1649 del 29/10/2019

Il regolamento disciplina i requisiti e le modalità di iscrizione al **Registro Nazionale «Agenti Sportivi»**, istituito presso il CONI, ai sensi dell'art. 1, comma 373 – Legge n. 205/2017 e art. 1 DPCM del 23/03/2018

COMPOSIZIONE REGOLAMENTO

- REGISTRO NAZIONALE AGENTI SPORTIVI (art. 3 – art. 8)
- COMMISSIONI CONI AGENTI SPORTIVI (art. 9 – art. 10)
- TITOLO ABILITATIVO ED ESAME ABILITAZIONE (art. 11- art.16)
- PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI (art. 17 – art. 21)
- RISOLUZIONE CONTROVERSIE (art. 22)
- NORME TRANSITORIE (art. 23)

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI COMM.STI ED ESPERTI CONTABILI

Pronto Ordine n. 06/2019 del 07/05/2019 – Agente Sportivo

In riferimento art. 1, comma 373 Legge 205/2017 (Legge Bilancio 2018)

In riferimento art. 1 D. Lgs. N. 139/2005

(oggetto professione iscritto Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili)

In riferimento art. 15, comma 1, lett. B), art. 26 D.M. Giustizia n. 140/2012

COMMERCIALISTI «AGENTI SPORTIVI»

Alla luce della normativa, si deve, pertanto, ritenere che l'iscrizione nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili legittimi di per sé l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e/o delle società sportive aventi ad oggetto:

- la conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica;

- il tesseramento presso una Federazione sportiva professionistica senza necessità, per l'iscritto in tale Albo, di sostenere l'apposito esame di abilitazione, né di iscriversi nel Registro nazionale tenuto dal CONI.


«AGENTE SPORTIVO»

Regolamenti CONI Agenti Sportivi

(DELIBERA CONSIGLIO NAZIONALE n. 1649 del 29/10/2019)

Regolamenti Agenti Sportivi

(DELIBERA F.I.G.C. n. 137/A del 10/06/2019)



GLI AGENTI DI CALCIATORI: ASPETTI DI NATURA REGOLAMENTARE SPORTIVA, CIVILISTICA E TRIBUTARIA

Gli agenti di calciatori
non sono considerati,
ad alcun titolo, tesserati
della F.G.C.I.

NB!!

Tuttavia, la loro figura e la
loro attività sono disciplinate
nell'ambito dell'ordinamento
sportivo da uno specifico
Regolamento approvato
dalla F.G.C.I. in conformità
alle regole emanate in
materia dalla F.I.F.A.

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

a) L'agente di calciatori

è definito come persona fisica che, dietro compenso, mette in contatto un giocatore ed una società di calcio al fine di concludere o rinnovare un contratto di lavoro o mette in contatto due società di calcio tra loro, al fine di concludere un accordo per il trasferimento di un calciatore

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

b) Gli agenti di calciatori sono tenuti a rispettare, oltreché gli statuti, i regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della F.I.F.A., delle Confederazioni e delle Federazioni nazionali, le leggi che regolano la rappresentanza in materia di lavoro che regolano il collocamento dei lavoratori in vigore nel territorio della Federazione interessata.

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

c) Un agente di calciatore è autorizzato a rappresentare un calciatore o una società di calcio solo a seguito della conclusione di un contratto di mandato scritto stipulato con il calciatore o con la società rappresentati.

Il mandato deve indicare espressamente il soggetto tenuto al pagamento dell'agente e le modalità del pagamento stesso che deve essere effettuato esclusivamente dal cliente che ha conferito il mandato.

È consentito al calciatore, dopo la conclusione del suo contratto con la società, di esprimere il consenso scritto a che la società sia autorizzata a pagare direttamente l'agente del giocatore, per conto di quest'ultimo.

Il pagamento così effettuato deve riflettere le condizioni generali di pagamento concordate tra il calciatore e l'agente.

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

d) Gli agenti di calciatori hanno l'obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività.

Ad un agente, perciò, è vietato avere un mandato, un accordo di cooperazione o, comunque, interessi condivisi con una delle parti o con uno degli agenti delle altre parti coinvolte nel trasferimento di un calciatore o nella stipula di un contratto di lavoro.



Un agente, in ogni trattativa, può rappresentare gli interessi di una sola parte.

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

e) Un agente che ha stipulato un contratto con una società di calcio deve essere remunerato per i suoi servizi con una somma forfettaria concordata in anticipo.



f) Ogni agente deve assicurarsi che il suo nome, la sua firma ed il nome del suo cliente siano indicati in qualsiasi contatto relativo ad operazioni di cui è parte.

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

g) Le **SANZIONI** conseguenti alla violazione di norme regolamentari sono rispettivamente irrogate ad agenti, ai calciatori ed alle società da uno specifico organo istituito da ciascuna Federazione.

Le sanzioni per gli **AGENTI** vanno dalla **censura** o **deplorazione** fino alla **revoca** della licenza ed al **divieto** di partecipare a qualsiasi attività nell'ambito del calcio.

Per i **CALCIATORI**, vanno dalla **censura** o **deplorazione**, fino all'**inibizione** ed al **divieto** di svolgere qualsiasi attività legata al calcio.

Per le **SOCIETÀ**, vanno dalla **censura** o **deplorazione** fino alla **penalizzazione** di punti in classifica ed alla **retrocessione** ad una serie inferiore.

ASPETTI SALIENTI SUL PIANO REGOLAMENTARE SPORTIVO

h) Le Federazioni che violino le norme regolamentari sono passibili, ad opera della F.I.F.A., di sanzioni che vanno dalla censura o deplorazione fino alla esclusione da competizioni.




ASPETTI SALIENTI SUL PIANO CIVILISTICO

- Tra i soggetti autorizzati sono **espressamente escluse le persone fisiche**: tanto è vero che è fatto **divieto** ai consulenti del lavoro, uti singuli, di esercitare individualmente le attività di mediazione e collocamento in parola.
- Nella normativa di cui trattasi nessuna eccezione ed eccettuazione sono rinvenibili nei confronti del mercato del lavoro e del collocamento sportivi.
- Si deve, inoltre, tenere conto del fatto che, secondo quanto riportato nella lettera b) degli aspetti regolamentari, gli agenti, in base alle regole dell'ordinamento sportivo, sono **espressamente tenuti a rispettare, tra l'altro, le leggi in materia di lavoro e di collocamento dei lavoratori in vigore nel territorio della Federazione interessata.**

«AGENTE SPORTIVO»

ASPETTI CIVILISTICI

Art. 1754 – 2195 c.c.



AGENTE ALLENATORE: ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

- CALCIATORE (art. 3 L. 91/81) lavoratore subordinato
- SOCIETA' DI CALCIO (art. 10 L. 91/81 - integrato da art. 4 L. n. 586/96) impresa datrice di lavoro
- ATTIVITA' COMMERCIALE

AGENTE ALLENATORE: ATTIVITA' DI MEDIAZIONE



- Nella definizione si intravedono i tratti caratteristici della nozione di mediazione ex art. 1.754 c.c.: «mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

AGENTE ALLENATORE: ATTIVITA' DI MEDIAZIONE



- La costituzione del rapporto di mediazione presuppone la **volontà delle parti di avvalersi dell'opera di mediatore**, con la conseguenza che il diritto alla provvigione sorge a condizione che l'attività di mediazione sia svolta in modo palese e nota ad entrambe le parti mediate
- (Cass. Civ., Sez. III, 07/06/2011, n. 12390)

AGENTE ALLENATORE: ATTIVITA' DI MEDIAZIONE



- Si possono anche richiamare le disposizioni dell'art. 2195 c.c.: «sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese gli imprenditori che esercitano ...un'attività intermediaria nella circolazione dei **beni**»
- I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori professionisti sono equiparati, nel bilancio d'esercizio delle società sportive, ad **assets immateriali (beni)** da **iscrivere nell'attivo dello Stato Patrimoniale** se sussistono i **requisiti di utilità pluriennale** in termini di **flusso di benefici economici perduranti nel tempo** (cfr. Documento Interpretativo OIC n. 2 del 30/05/2003, in relazione alla c.d. «Legge Salva-calcio»; anche Risoluzione del 19/12/2001, n. 213).
- Configura l'esercizio di un'attività commerciale.

IL CONTRATTO DI MANDATO

- **OGGETTO** → il calciatore e/o la società sportiva conferiscono mandato all'agente sportivo affinché lo stesso curi i propri interessi attivando i principi di **correttezza** e **diligenza professionale** riguardo il tesseramento, rinnovo contrattuale, risoluzione della cessione del contratto
- **DURATA** → validità fino al massimo di anni DUE

Il calciatore e/o società possono revocare il mandato con immediata comunicazione alla F.I.G.C.

In caso di revoca del mandato le parti stabiliscono un importo a titolo di **penale**.

NB!! IL CONTRATTO DI MANDATO STIPULATO TRA LE PARTI FA RIFERIMENTO AL «REGOLAMENTO AGENTI SPORTIVI F.I.G.C.»

- Documento allegato al contratto di mandato → «**executive summary**»
- Versamento € 250,00 → diritti di segreteria (codice TRN)

IL CONTRATTO DI MANDATO

CORRISPETTIVO  per la sua attività all'agente sportivo viene previsto un corrispettivo (al netto di IVA) costituito nella misura che segue:

- una somma forfettaria
- una somma determinata nella misura % sul valore transazione
- una somma determinata nella misura % sul reddito lordo complessivo del calciatore, valore risultante dal contratto di prestazione sportiva.
- ▶ CLAUSULA DI RISERVATEZZA: agente sportivo obbligo di riservatezza sulle informazioni di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato
- ▶ CLAUSOLE AGGIUNTIVE: inserire le modalità di pagamento del corrispettivo da erogare all'agente sportivo
- ▶ CONTROVERSIE: eventuali controversie derivanti dal mandato sono devolute al collegio Garanzia dello Sport CONI

«AGENTE SPORTIVO»

ASPETTI FISCALI

Art. 55 DPR n. 917/86

Art. 23 DPR n. 600/73

Art. 25 bis DPR n. 600/73

ASPETTI FISCALI

Il «tipo di bene» che rappresenta il calciatore per una società sportiva

- ▣ Particolare **qualificazione** del «**capitale umano**»
- ▣ IMMOBILIZZAZIONE IMMATERIALE:
 - Risoluzione Agenzia Entrate 19/12/2001, n. 213 «...il **diritto all'utilizzo esclusivo** della prestazione dell'atleta oggetto del contratto ceduto, deve essere considerato un **bene strumentale immateriale** (...) sia fiscalmente, perché ammortizzabile ai sensi dell'art. 68 TUIR (nota: ora art. 103), sia civilisticamente, **perché necessario per conseguire l'oggetto sociale**»
 - I **diritti pluriennali** alle prestazioni dei calciatori professionistici sono equiparati, nel bilancio d'esercizio delle società sportive, ad **assets immateriali (beni)** da iscrivere nell'**attivo dello SP** se sussistono i **requisiti di utilità pluriennale in termini di flusso di benefici economici perduranti nel tempo** (cfr. Doc. Interpretativo OIC n. 2 del 30/05/2003, in relazione all c.d. L. «Salva-Calcio»).

ASPETTI FISCALI

- ❑ Il calciatore è, dunque, lo **strumento** attraverso il quale una società consegue i ricavi
- ❑ Emerge la **diretta connessione** tra i costi sostenuti nell'interesse del calciatore e costi sostenuti nell'interesse della squadra di calcio
- ❑ La linea di demarcazione tra ciò che costituisce **fringe benefits** e ciò che non vi rientra può essere così evidenziata:
 - ✗ Spesa sostenuta nell'**interesse esclusivo** del lavoratore rappresenta: fringe benefit
 - ✗ Spesa sostenuta **principalmente** nell'interesse del datore di lavoro **NON** configura fringe benefit

REGIME FISCALE

SOCIETA' SPORTIVE

- Indeducibilità ai fini IRES dei compensi corrisposti ai procuratori - Costo non inerente (art. 109, comma 5 del TUIR)
- Indeducibilità ai fini IRAP dei compensi corrisposti ai procuratori - «RIQUALIFICATO» come costo del lavoro e, quindi, indeducibile dalla determinazione della base imponibile IRAP
- Indetraibilità per «difetto di inerenza» (operazione soggettivamente inesistente) ai fini IVA del compenso pagato ai procuratori
- Omessa effettuazione delle ritenute fiscali e previdenziali

CALCIATORI:

- Maggior reddito imponibile corrispondente alla quota di fringe benefit

REGIME FISCALE AGENTE SPORTIVO

DPCM 23/03/2018

- ➡ ATTIVITA' COMMERCIALE
- REDDITI D'IMPRESA (art.55 del TUIR) – principio della «competenza economica»
- Il sostituto d'imposta (società sportiva) - quale committente qualificato ex art. 23, co. 1 del DPR n. 600/73 – effettuava una ritenuta alla fonte per conto dell'Ente impositore (Stato italiano) ai sensi dell'art. 25-bis del DPR n. 600/73

Se percettore residente:

- § Ritenuta a titolo di acconto: 23% sul 50% dell'ammontare lordo percepito,
- § Ritenuta a titolo di acconto: 23% sul 20% dell'ammontare lordo percepito, se il **percettore residente** si dovesse avvalere in via continuativa dell'opera di dipendenti (o di terzi) per la maggior parte dell'anno o per il minor periodo in cui è stata prestata l'attività di intermediazione

REGIME FISCALE AGENTE SPORTIVO

DPCM 23/03/2018

➔ **ATTIVITA' COMMERCIALE**

Se percettore NON residente:

- § Trattandosi di reddito d'impresa trovano applicazione le norme internazionali che pongono la tassazione nel solo Paese di residenza del percipiente (v. art. 7 – modello OCSE)
- § Se, viceversa, il percettore ha una **stabile organizzazione** nello Stato, possono applicarsi le ordinarie ritenute dell'art. 25-bis del DPR n. 600/73